



Senato del Regno

- Alta Corte di Giustizia -

In Nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele terzo
per grazia di Dio e volontà della Nazione
Re d'Italia

La Commissione permanente d'istruzione dell'Alta Corte di Giustizia, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunziato la seguente

Sentenza

nel procedimento penale a carico di

Ferri Giacomo fu Ludovico, di anni 63,
da San Felice sul Panaro (Modena), avvocato.

Senatore del Regno

e di altri.

imputato

il Ferri del reato di cui all'art. 863 n. 5 del codice di commercio, per avere, quale Presidente del Consiglio di amministrazione della Società Italiana - Industria e Commercio Legumi - già anonima Lotti, con sede in Bologna, in conseguenza di operazioni dolose, concorso, insieme ad altri componenti il Consiglio di amministrazione, a cagionare il fallimento di detta Società, dichiarato d'ufficio con sentenza del tribunale di Bologna del 7 giugno 1922.

Letti gli atti del processo e la requisitoria

Sentenza Cancellata

del Pubblico Ministero;

Udito l'on. Ferri nelle sue discolpe, alle quali ha sempre assistito lo stesso Pubblico Ministero che, anche dopo le ultime, ha dichiarato di non avere nulla da aggiungere o togliere alla sua requisitoria scritta.

Udita la relazione fatta da S. E. il Presidente, on. Senatore Lupelli.

Osserva in fatto:

Che Giuseppe Lolli, il quale aveva esercitato la industria e il commercio dei legnami durante il periodo bellico, con sua ditta personale, e aveva fatto cospicua fortuna, specialmente con forniture militari, con atto 2 giugno 1919, per Notar Stave di Bologna, costituì, sotto lo stesso suo nome sociale, un'accomandita insieme ad altre dodici persone, ad oggetto di continuare l'industria e commercio dei legnami, fino allora esercitata da lui solo. Capitale sociale L. 2.500 mila, gerente ed accomandatario esso Lolli, il quale dichiarò di conferire un milione e duecentomila lire;

Con atto 29 ottobre 1920 dello stesso Notar, l'accomandita dichiarò di trasformarsi in Società Anonima per azioni, sotto la stessa ragione sociale "Giuseppe Lolli". L'oggetto lo stesso: il capitale sociale elevato a 10 milioni, con facoltà di poterlo ancora elevare a quindici, diviso in azioni nominative di L. 1000 ciascuna. Fu stabilito che amministratore delegato sarebbe stato egualmente Lolli, il quale dichiarò di sottoscrivere per L. 470 mila lire; e, in corrispondenza della sua quota, dichiarò di apportare alla società diversi immobili liberi e di sua assoluta disponibilità, non colpiti da alcun peso, restando esso tenuto a consegnare alla Società entro tre mesi

la relativa documentazione.

Con lo stesso atto 29 ottobre i soci intervenuti stabilirono di nominare amministratore Delegato, parimenti, il Lolli; e componente del Consiglio d'amministrazione il Senatore on. Giacomo Ferri (sebbene questi non figurasse tra gli intervenuti).

E nella prima adunanza 29 novembre successivo, il Consiglio di amministrazione nominò per acclamazione, a voti unanimi, suo Presidente il predetto Ferri, il quale non era presente; ma di ciò avvertito, nella stessa seduta intervenne e dichiarò di accettare, ringraziando; e nella stessa seduta il Consigliere Delegato riferì che l'aumento di capitale, da raggiungere i dieci milioni, era stato completamente coperto, come da obbligazioni in sue mani.

Con atto privato 30 gennaio 1921, passato tra Consiglieri d'amministrazione all'uopo Delegati e l'on. Ferri, nella qualità di Presidente del Consiglio d'amministrazione, fu dichiarato e convenuto che il Ferri assumerà la funzione di consulente generale legale, finanziario e commerciale della Società, col cor. rispettivo di L. 40.000 annue, e tre parti del dividendo del 15% sugli utili.

È bene intanto, per illuminare il cammino dei fatti, sin d'ora rilevare che, sebbene nell'attuale procedimento l'on. Ferri dica che il Lolli gli fu imposto come amministratore Delegato, quasi lo subisse; tutt'altro appare dal non breve intercorso degli atti d'amministrazione, dalla di lui assunzione come Presidente. 29 novembre 1920 - sino a che scoppio la sua protesta 2 febbraio 1922.

Difatti sin dalla seconda adunanza del



Fontana Cur

Consiglio d'amministrazione 22 gennaio 1921
(veggansi le deliberazioni riportate nella stampa a copertina gialla, di 118 pagine, del curatore giudiziario) il socio rag. prof. Guadagnini protestò contro la nomina del Lolli a consigliere delegato, dichiarando che si erano avvertite delle scorrettezze finanziarie e amministrative nella di costui precedente gestione, accennando anche a due relazioni del ragioniere Mayer, e notò anche come la pendenza dei sopraprofiti di guerra a carico del Lolli poteva riferirsi sulle attività sociali. Ma il Presidente on. Ferri vivamente respinse le accuse, proponendo un voto di ampia fiducia dal punto di vista tecnico e morale a favore del Lolli; per la qual cosa il Guadagnini diede le sue dimissioni.

È sempre poi, anche in altre congiunture, l'on. Ferri difese il Lolli dalle male voci che correvano contro la gestione del medesimo che intendevano attaccare la solidità della Società (vedi ivi le discussioni consiliari del 27 ottobre e 26 novembre 1921).

Fino dai primordi della trasformazione, costituzione dell'Anonima (verbale del 12 marzo 1921 nella citata stampa del curatore, pagine 13 a 18) tanto il Lolli, quanto l'on. Ferri caldeggiarono l'idea dell'espansione della produzione del legname, la quale fino allora si era limitata ai territori dell'Alto Adige (Bolzano, Sostana), a Bologna e Roma, proponendo di estenderla nelle provincie meridionali, nella Calabria dove, si diceva, nella Sila esiste una ricchezza inesauribile di legname da sfruttare e mancare soltanto l'organizzazione necessaria, e rilevava che, all'occorrenza, il capitale sociale si poteva

portare sino a quindici milioni.

Per una parte della Sila, detta la Silanella, esisteva però, sino dal 18 dicembre 1918, una Società anonima per lo sfruttamento, della quale Società, con un capitale di L. 110.000.000. presidente e principale azionista era lo stesso On. Ferri, e gestore un di lui nipote Sig. Manlio Dimizio. Ora il Lolli fece dei contratti provvisori col Dimizio per la cessione della Silanella, salvo, dopo un tempo stabilito, a poter divenire al contratto definitivo; e, dice, va il Ferri, che essendo anche lui interessato in quell'affare per parte della Silanella, non voleva un impegno definitivo dell'anonima Lolli se non dopo una visita (a cui li eccitò) che gli amministratori potessero fare agli stabilimenti in Calabria.

E, intanto, vi era una pendenza tra il Lolli personalmente e l'Anonima, di cui era amministratore delegato. Dappoiché in relazione ai beni dei quali egli aveva fatto rapporto alla Società per un milione e quattrocentocinquantamila lire, gravava tutto, sia la tassa per soprappiù di guerra e imposta patrimoniale, non ancora ben liquidata, per circa quattro milioni, da esso Lolli dovuta anche prima del conferimento alla Società; e il fisco minacciava di rivolgersi sui detti beni conferiti. Ma in seguito a discussione nel Consiglio, 13 maggio a 7 giugno 1921 (vedi nella stampa del curatore), il Presidente Ferri osservò che poiché gli immobili apportati dal Lolli avevano un valore molto superiore a quello delle di costui azioni, si poteva addvenire ad una fidejussione della Società per tale debito fiscale, vincolando frattanto le azioni sociali del Lolli; e

Solanella An



così fu fatto.

Ritornando poi alla questione, sempre in vista, dell'espansione dell'industria nella Calabria, è da notare che laggiù - Magna Sila e Silanella - non andarono che l'on. Ferri, il quale riportò una entusiastica impressione sulla convenienza dell'affare, e il socio rag. Tavernari il quale rimase ammirato della bellezza dei luoghi e confermò che il Lolli avesse trovato nella Sila una fonte di sviluppo industriale, ma, aggiunse, che occorreva per ciò un potente finanziamento.

Il Presidente Ferri (verbali a stampa 7 settembre e 24 ottobre 1921) disse che la Società poteva contare su basi sicure, avendo un attivo di £18 milioni, di fronte ad un passivo di lire sei milioni. E poiché il termine dei contratti provvisori stava per scadere, il Consiglio, con deliberazione 7 settembre 1921, (astenedosi il Presidente Ferri) delegò il Consigliere Lolli per la definizione e conclusione del contratto per la Silanella e per altre cose annesse. E rifatti con atto privato in doppio, 21 novembre 1921, tra Giuseppe Lolli nella qualità di Consigliere Delegato dell'Anonima di Bologna, e Manlio Dimizio, quale Direttore della Società della Silanella, avvenne la ratifica dei contratti tra essi avviati, della cessione alla prima degli impianti boschi ed altri diritti appartenenti alla Silanella, per la somma di £250 mila da pagarsi a rate, oltre a £100 mila per rimborso di spese diverse.

Ma subito dopo, le condizioni dell'Anonima Lolli si resero allarmanti per la mancanza di capitali occorrenti per lo svolgimento di una ormai così vasta azienda, e molti

Danni si attribuivano alla mala amministrazione del Lolli, specialmente per spese di lusso ed eccessive: il Lolli diede allora le dimissioni da Consigliere Delegato, che furono accettate, e con deliberazione 7 febbraio 1922 fu deciso di cambiare il nome della Società, in "Società Italiana Industria e Commercio Legumi".

Il Presidente Ferri intanto, nella stessa seduta 7 febbraio 1922 (vedi verbale da lui prodotto - allegato M.) fece delle dichiarazioni nel senso che, alla trasformazione dell'Accomandita in Anonima, il capitale azionario dei dieci milioni era stato solo sulla carta e non corrispondeva a valori reali effettivamente versati; che il valore di molti beni era stato esagerato e che molti debiti si erano poi scoperti a danno della Società; e, accennando ancora ad altri inconvenienti, preannunciava, pel bilancio del 1921, un attivo in cifra lorda di 17 milioni, contro un passivo di diciotto milioni.

Ferrari



Rifatti il 27 marzo 1922, in esame del bilancio del 1921, l'assemblea degli azionisti ebbe a constatare che il passivo superava assai di molto l'attivo, talmente che decise lo scioglimento della Società e la messa in liquidazione.

Fu chiesta, dai liquidatori nominati, una moratoria al tribunale di Bologna, il quale l'accordò con sentenza 22 aprile 1922; ma di poi, su referto dei Commissari giudiziali, che vi fosse un forte sbilancio del passivo sull'attivo, con sentenza 7 giugno stesso anno lo revocò, dichiarando d'ufficio il fallimento della Società. Con sentenza primo febbraio 1923 determinò la cessazione dei pagamenti al 27 giugno

1921; e con altra sentenza 8 luglio 1923 retro.
Data la cessazione dei pagamenti al 2 settembre 1920 (ritenendo un dissesto imputabile anche all'accomandita prima della trasformazione in anonima).

Osservo che, a seguito della sentenza dichiarativa del fallimento, essendo stati trasmessi gli atti al Pubblico Ministero presso il tribunale, a norma dell'art. 694 del codice di commercio, per esaminare se vi fosse materia di procedimento penale, quello si trovò di fronte ad un esposto di un gruppo degli azionisti della fallita società, col quale esposto erano prospettate delle responsabilità civili e penali che, a loro avviso, avrebbero dovuto far carico sugli amministratori della società (accomandita ed anonima). E siccome tra gli amministratori di questa ultima, nella veste di Presidente del Consiglio di amministrazione, figurava il Senatore Ferri, così gli atti vennero rinviati a S. E. il Presidente del Senato, il quale ordinò la costituzione dell'Alta Corte di Giustizia e quindi, dietro requisitorio del P. M. presso quest'Alto Consesso, si è proceduto alla relativa istruzione.

L'on. Ferri, nei suoi interrogatori, ha esposto che tutto il danno (con il conseguente fallimento) fosse stato prodotto dai brogli commessi nella trasformazione dell'accomandita in anonima, in quanto principalmente nel trasferimento del capitale di origine si erano gonfiate le cifre dell'attivo e diminuite quelle del passivo, mancando così all'origine sette milioni di valore al capitale sociale, asserto di dieci milioni. E, ha aggiunto, che la cessione della Silanella

non importò aggravio al patrimonio sociale.

Il Pubblico Ministero concluse e ha insistito per la dichiarazione di non farsi luogo a procedimento contro il Senatore Ferri per mancanza di qualsiasi indizio di reità a carico del medesimo. Dappoiché ritiene che effettivamente il fallimento della Società si debba attribuire primieramente all'acclamata, che tutto volle nelle mani del Lolli, il quale adulterò attivo e passivo e fece ripartizione di utili insussistenti; che poi nella trasformazione e costituzione dell'Anonima si subì la stessa influenza del Lolli, il quale fece figurare apporti e versamenti irreali, e caricò tra l'altro alla Società il suo ingente debito per soprappiù di guerra e imposta patrimoniale, e con una caotica amministrazione operò fraudolenti accreditamenti e contrasse impegni inconsiderati e fece spese eccessive; finché, col venir meno del capitale circolante, l'on. Ferri si accorse delle malefatte del Lolli, e tutto denunciò col verbale 7 febbraio 1922.

La responsabilità penale del Ferri, dice il Pubblico Ministero, dev'essere accertata dal giorno 29 novembre 1920, quando intervenne per la prima volta nel Consiglio di amministrazione della già costituita Società Anonima, al giorno 7 febbraio 1922, quando egli denunciò i fatti di colpa e le frodi gravi sopra enunciati; e sarebbe assurdo tenerlo personalmente responsabile per fatti non commessi da lui, ma da altri; con i quali non concorse a commetterli. Aggiunge che non si può neppure attribuire al Ferri una colpa generica, poiché egli entrò a far parte dell'amministrazione e assunse l'uf.

ficio di Presidente del Consiglio d' amministrazione un mese dopo che l' assemblea dei soci aveva deliberato la trasformazione dell' accomandita in anonima per azioni, elevando il capitale sociale a dieci milioni, e nella speranza di creare in Italia una più vasta azienda per l' industria ed il commercio dei legnami.

~ In diritto la Commissione osserva: ~

Che varie e diverse cause (concause) concorsero al fallimento della Società, come rilevo il curatore giudiziario nei suoi rapporti 26 giugno 1922 e 26 luglio 1926, nonché nelle deposizioni a fogli 2.7. volume V; e cioè la fastosa e cattiva organizzazione dell' azienda, su scala non compatibile col modesto circolante di cui disponeva; - la speciale formazione del capitale sociale costituito principalmente da apporti di immobili e merci, valutati con criteri di eccessiva larghezza, mentre, d' altro lato, si diminuivano le passività; - le imposte dei sopraprofiti e di altri debiti del Lolli, che si vennero a riversare sulla Società; - il disordine amministrativo con la mal tenuta dei libri e difetto d' inventari, per cui il Consigliere Delegato poté spendere senza controlli ed eccessivamente; - la espansione dell' industria negli acquisti della Sila e della Silanella, che richiedeva per lo sfruttamento l' impiego di enormi capitali; mentre intanto vi era deficienza di circolante e sopravvenne la crisi del credito; onde, conclude l' ultimo rapporto del curatore, tale acquisto si deve riguardare come causa d' primo ordine dello sfacelo dell' azienda.

Che venendo ad esaminare la questione delle responsabilità, la Commissione non può

primieramente non deplorare la condotta del
l'on. Ferri nella sua opera di partecipazio-
ne all' Anonima. Poiché non può mera-
vigliare che egli, egregio avvocato e uomo
di affari, essendo Presidente del Consiglio
di amministrazione e, per giunta, Consulente
generale legale e finanziario con la stabi-
lita retribuzione di £40 mila annue, oltre
tre parti del dividendo del 1/3 sugli utili,
non adempisse a tutti i doveri e non eser-
citasse tutti i diritti provenienti dall' art. 147
del codice di commercio, ma lasciasse tutto
correre alla deriva, senza accertarsi della
verità dei versamenti dei soci, sia nella loro
entità e sia nella loro misura; né accertar-
si dell'esistenza regolare dei libri di commer-
cio, né particolarmente degli inventari e della
loro corrispondenza obbiettiva, massime per
beni della Calabria, nel che, dice il Curatore,
furono trovati così deficienti; né mai elevasse
discussioni nell'amministrazione del Consig-
liere delegato, il quale pare essere stato il
genio malefico dell'istituto, e propose a
favore di costui una fidejussione fiscale
che riuscì grandemente lesiva degli interes-
si sociali, e appoggiò la politica del mode-
simo, della grande espansione industriale che
trasse infine a rovina la Società.

L'on. Ferri dice che fu sorpreso in tutta
buonafede sull'esistenza del capitale aziona-
rio, nella trasformazione dell'accomandi-
ta in Anonima; e che sempre credette nel
buon andamento dell'amministrazione, an-
che su affermazioni dei Sindaci. Ma non è
giustificato; poiché, come si è detto avanti,
sin dalla seconda adunanza del Consiglio,
fu avvertito della scorrettezza del Lelli, e nean-

che ulteriormente mancarono le voci contro il Lolli, come dalle succitate discussioni del 27 ottobre e 28 novembre 1921. Ma il Ferri si perdette sempre in un inopportuno ottimismo, e solo innalzò una protesta più di un anno dopo, il 7 febbraio 1922, quando il crak della società era sopravvenuto. Ma allora, disse giustamente il socio azionista on. Pava nell'assemblea generale del 2 marzo 1922, era troppo tardi venire a parlare di mancanze iniziali quando si era ormai, e doveva essere, in sede di discussione del bilancio 1921.

Che venendo alla discussione giuridica e lasciando da parte tutti quei fatti che possono ascrivarsi a di lui negligenza e trascuranza nel disimpegno della carica, e che sarebbero coperti dall'amnistia 21 luglio 1921, non possono non attrarre la considerazione della Commissione dei fatti, che danno luogo a indizi di dolo a carico dell'on. Ferri. L'articolo 17 del regolamento giudiziario del Senato, distingue la mancaza di qualsiasi indizio di reato, dalla insufficienza d'indizi, inquantochè la prima formula importa che non vi siano affatto, in modo assoluto, tracce di reato nell'opera dello imputato; e la seconda, sì, quantunque con indizi non abbastanza precisi e completi da far luogo ad un giudizio a carico. Non che in quella seconda formula si proclami una responsabilità per sospetto, poiché questo, il sospetto, importa soltanto una nozione vaga e generica a carico dell'imputato, mentre gli indizi importano elementi di prova, positivi e concreti, convergenti all'ipotesi del reato ascrittogli, quantunque

per avventura insufficienti (non liquet) per il giudizio.

Ora i due fatti indiziati di dolo a carico dell'on. Ferri sono:

1°) quello della sua proposta, approvata, della fidejussione della Società, nell'interesse del Lolli, e del debito fiscale, col semplice vincolo delle di costui azioni sociali di limitata portata (di £ 1.450.000); mentre il debito verso il Fisco era molto superiore e non ancora appurato con precisione. Egli, consulente legale, non poteva ignorare la responsabilità che con ciò faceva contrarre alla Società, non solo sui beni apportati dal Lolli, ma, per intero, alla Società personalmente. E difatti dovette questa, in conseguenza, pagare al Fisco enormi somme, che contribuirono alla sua rovina. Ciò fa supporre, quantunque per altro non se ne abbia prova sicura, che il Senatore Ferri intendesse in questo affare favorire il Lolli anche a scapito della Società, a motivo che il Lolli trattava dell'acquisto della Silanella, nella quale era interessato il Ferri; tanto più che il Guadagnini, sino dal principio della costituzione sociale, aveva prevenuto dei pericoli che la Società andava ad incontrare per tale debito fiscale del Lolli. Del resto se non si voglia ravvisare in questo affare una colpa del Ferri, per avere spinto la Società ad una fidejussione pericolosa e senza prendere tutte le necessarie cautele, la colpa fu così grave per cui varrebbe il principio culpa lata, dolo comparatur.

2°) Ma l'indizio più grave del dolo a carico dell'on. Ferri è che è ad oggetto di maggiore deplorazione, viene precisamente dalla cessione della Silanella.

Egli veramente mostrò a voce, di disinteressarsi, perchi' cointeressato in quella; ma, di fatto, fu zelante fautore di tale acquisto, tanto che disse di essere stato a vedere gli stabilimenti della Calabria e di averne riportata la convinzione che, la base, piu' brillante e tranquillante dell'azienda, dovesse trovarsi in quei contratti (verbali 23 luglio, 7 settembr. e 28 ottobre 1921 nella stampa del Curatore); e sebbene i contratti provvisori e poi quello definitivo passarono tra il Lolli, come Con. Sigliere delegato dell'Anonima omonima, e Mauro Dimizio, come gestore della Silanella, non si può non avvertire che quest'ultimo, il Dimizio, fosse una longa manus dell'on. Ferri.

Or lo sfruttamento della Silanella, anche prima di passare definitivamente alla Lolli, non pare di essere stato un buon affare per la Società esercente. Difatti, pur lasciando da parte quanto è detto nell'esposto di un gruppo di azionisti della Lolli (che certo Feltrinelli, negoziante del genere, ne ripudiasse l'acquisto) risultano dagli atti le seguenti circostanze:

che lo stesso Cavernari, che fu l'unica persona del Consiglio (oltre il Lolli ed il Ferri) che visitò quei luoghi, ma, come egli dice, en touriste, si affrettò subito a dichiarare.

(27 ottobre 1921 nella stampa del Curatore) che senza un potente finanziamento tutto sarebbe andato in malora e si sarebbe dovuto ricorrere alla liquidazione della Società; - che per sone, come il Picelli ed il Conti (vedi volume III degli esposti), persone tecniche mandate dallo stesso Lolli per verificare gli stabilimenti della Calabria, scongiurarono l'acquisto,

per il disordine in cui erano (cosa che verificò
poi anche il curatore giudiziario) e perché ri-
chiedevano, per l'esercizio, capitali che non ne va-
lesse la pena; - che (ciò che più rileva) la società
Briestina, che si dice maestra nell'industria del
legname, recatasi costi per trattare della conces-
sione, senz'altro declinò l'affare (vedi adunan-
za del Consiglio il dicembre 1921 nella stampa del
curatore); - che in effetti, pochissimamente dopo
la cessione alla Lolli, cominciò il tracollo della
società; - e già, subito dopo, taluni soci, come
il Sonnino (Vol. V. pag. 42) ne vendettero le azioni;
e da ultimo quando, dichiarato il fallimento, il
curatore andò sul posto, non vi trovò che il
disordine e l'abbandono.

È pure! la cessione alla Lolli della Silanella,
con altre accessioni, fu fatta ad un prezzo infi-
nitamente esagerato, dice il curatore, a favo-
re del Dimizio (vedi le importanti spiegazioni
del Baldi da pag. 1 a 7 delle sue dichiarazioni
nel volume V. del processo) il che, aggiunge, do-
vette naturalmente ripercuotersi nel bilancio
delle attività silane. Certo, proseguì il Curatore,
il Lolli fu "per lo meno" assai leggero nella conclu-
sione di tale contratto per conto della Società;
"mentre, certainamente in mala fede, fu chi con-
"trattò per la Silanella e precisamente il Dimizio."

Difatti quella cessione poteva valere un 4/0.000
lire, e invece fu fatta salire a 8/0 mila. Tale
valutazione del curatore giudiziario, fatta anche
con dettaglio dei diversi capi di cessione, si ri-
scontra con quella che, in blocco, aveva fatto il
sopra citato esperto Oreste Conti, mandato prima
a vedere quella località (vedi nel relativo esposto) -

Così il signor Ferri poté, da una parte, sbarazzarsi
di un'azienda pesante, come quella della Sila-
nello, alienandola; e, d'altra parte, trarre un
gran profitto, facendola acquistare dal Lolli come

Consigliere delegato dell' Anonima, riunendo così il Ferri, nello stesso affare, espertamente, la qualità di venditore e compratore, giovandosi della circostanza che il Lotti, alla sua volta, si trovava in discussione, per la questione dei soprapprofitti di guerra e imposta patrimoniale, per la quale questione il Ferri propose, alla leggera, la fidejussione della Società, che ne patì gran danno. Le due cose si trattavano quasi coevamente (come si rileva dalla cronologia dei verbali del Consiglio nella stampa del Curatore); - solo l'acquisto della Silanella si trascinò per più tempo con contratti provvisori e di compromesso, finché si addivenne al definitivo nel 21 novembre 1921.

Tutte queste circostanze inducono a dubitare fondatamente che in quelle contrattazioni l'on. Ferri agì dolosamente. Epperò la Commissione non crede poter adottare a suo riguardo la formola della mancanza di qualsiasi indizio di reità per complicità in bancarotta, ma l'altra d'insufficienza d'indizi.

Per questi motivi -

In parziale difformità della requisitoria del P. M.

Visti gli art. 863 n. 1 e 17 e 16 del reg. giud. del Senato

1. Dichiarò non esser luogo a procedimento penale a carico dell'on. Senatore Giacomo Ferri per negligenza commessa nella sua funzione di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Italiana Industria e Commercio Legnami, già anonima Lotti, con sede in Bologna, per ragioni dell'amnistia concessa col R. Decreto 27 luglio 1925;

2. Dichiarò non esser luogo a procedimento penale a carico dello stesso Senatore Ferri, per insufficienza d'indizi, quanto all'imputazione di concorso in operazioni dolose nel fallimento della detta Società, dichiarate d'ufficio con

sentenza del tribunale di Bologna del 7 giugno 1922 -

3°) Ordina il rinvio degli atti al sig. Procuratore del Re presso il tribunale di Bologna per l'ulteriore corso di giustizia a carico degli altri coimputati

- Così deciso in Roma il 9 dicembre 1926 -

" Giuseppe D'Andrea

" Gabba

" Saggin

" Lanzi

" Martini estense

" Mosconi

Luitana Caus

Vedi sentenza n° 292 della Commissione d'accusa..

